

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 52 del 12-09-2017

OGGETTO: ART.24 D.LGS. N.175/2016 - SOCIETÀ PARTECIPATE - PROVVEDIMENTI

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *dodici* del mese di *Settembre* con inizio alle ore 15:40 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	MANCINI ANTONINO	SINDACO	Presente
2	ROMANO ALESSANDRO	ASSESSORE	Assente
3	DONIA MARIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco **MANCINI ANTONINO** dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017,n.100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i Comuni possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decretollegislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del2016,con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d)autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e)servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016";

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,"insocietà aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.....;
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO in tal merito l'art. 11 quinquies del decreto leg.vo 118/2011 circa l'armonizzazione del sistema contabile, che stabilisce;

comma 1: "..... per società partecipata da una regione o da un ente locale si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti esercitabile in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi di società quotata";

comma 3: " in fase di prima applicazione....con riferimento agli esercizi 2015/2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a

totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione."

Considerato inoltre l'art. 3 comma 1 del decreto leg.vo 175/2016 il quale statuisce:" Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

Considerato che il Comune di Castelpizzuto alla data del settembre 2016, detiene:

- la quota dello 0,08 % della Società Agenzie Sfide Scarl a r.l.;
- la quota dell'1,192% nel Consorzio Copris di Isernia che non è costituito né quale Società per azioni né quale Società a r.l.;

Tutto quanto premesso;

Considerato che l'adempimento di cui all'art. 24 del decreto leg.vo 175/2016 è obbligatorio anche se negativo;

Vista la normativa di riferimento;

Con voti unanimi palesi:

DELIBERA

DI INDICARE che il Comune di Castelpizzuto detiene alla data del 23.09.2016, le seguenti quote:

- la quota dello 0,08% della Società Agenzie Sfide Scarl a r.l.;
- la quota dell'1,192% nel Consorzio Copris di Isernia che non è costituito né quale società per azioni né quale società a r.l.;

DARE ATTO che tali detenzioni di quote **non sono rilevanti** ai fini della ricognizione delle società partecipate, come previsto nell'art. 11 quinquies del decreto leg.vo 118/2011 sopra richiamato e nell'art. 3 comma 1 decreto leg.vo 175/2016 sopra richiamato e che pertanto si ritiene negativa.

Provvedere alla comunicazione prevista alla Corte dei Conti.

Con separata votazione unanime palese, dichiarare l'atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO AVV.ANTONINO MANCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-09-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-09-2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 29-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 29-09-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA